

R.G. 338-1/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO**

Seconda sezione civile, procedure concorsuali e dell'esecuzione forzata

Il tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Vincenzo Domenico Scibetta	Presidente
dott. Luca Fuzio	Giudice
dott.ssa Angela Randazzo	Giudice relatore

nel procedimento n. 338-1/2024 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di [REDACTED]

vista la documentazione allegata;

rilevato che il debitore risulta titolare dell'impresa individuale denominata [REDACTED]

dato atto che, a seguito dei chiarimenti richiesti dal giudice delegato, l'OCC ha chiarito che tale impresa non sia qualificabile come impresa minore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) CCII;

considerato che l'art. 268 CCII prevede che *«Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni»*, e che l'art. 2, primo comma, lett. c) definisce il sovraindebitamento come *«lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»*;

dato altresì atto che l'art. 2, comma 1, lett. d), CCII definisce l'impresa minore come *«l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare*

complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348»;

osservato che la disposizione testé citata, mutuata dalla previgente legge fallimentare, privilegiando il criterio quantitativo rispetto a quello per categorie, ha eliminato qualsiasi spazio di applicabilità al sistema concorsuale della figura del piccolo imprenditore attraverso la fissazione di limiti quantitativi entro i quali l'attività dell'imprenditore deve rientrare per essere sottratta alla procedura di liquidazione giudiziale, nell'ottica della fissazione di un limite di utilità economica dell'apertura della procedura;

ritenuto in tale ottica che il debitore ha l'onere di provare di essere esente dalla procedura di liquidazione giudiziale, ma senza ricorrere al criterio sancito nella norma sostanziale contenuta nell'art. 2083 c.c. il cui richiamo nel disposto dell'art. 2221 c.c. - che consacra l'immanenza dello statuto dell'imprenditore commerciale al sistema dell'insolvenza salvo le esenzioni ivi previste - non spiega alcuna rilevanza in quanto il regime concorsuale ha tratteggiato la figura dell'"imprenditore fallibile" ora "soggetto a liquidazione giudiziale" affidandola in via esclusiva ai prestabiliti ed univoci parametri soggettivi i quali prescindono del tutto dal parametro della prevalenza del lavoro personale rispetto all'organizzazione aziendale fondata sul capitale e l'altrui lavoro, canonizzato nel regime civilistico (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13086 del 28/5/2010);

rilevato, ciò posto, che il ricorrente è titolare di un'impresa non qualificabile come minore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) CCII e che in quanto tale sia assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale;

osservato che il ricorrente non ha né allegato né provato che l'attività sia cessata da oltre un anno, sì da richiedere eventualmente l'apertura della procedura di liquidazione controllata in forza di quanto previsto dall'art. 33, 1-*bis*, CCII;

ritenuto che l'assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale rende inammissibile la domanda di apertura della liquidazione controllata del patrimonio;

ritenuto, altresì, che la tesi secondo cui il ricorrente eserciti un lavoro autonomo sia destituita di fondamento;

osservato che, secondo l'opinione dominante, il libero professionista è colui che svolge un'attività qualificata dalla presenza di due requisiti: professionalità e intellettualità. Il requisito della professionalità denota il profilo della stabilità, continuità e sistematicità dell'esercizio dell'attività ed è comune anche all'attività imprenditoriale. L'altro elemento caratterizzante è l'intellettualità, intesa come espressione dello sforzo intellettuale del soggetto;

ritenuto, di conseguenza, che la componente intellettuale collegata all'esercizio di una professione che si vuole qualificare come intellettuale, debba possedere due requisiti aggiuntivi: la sua prevalenza rispetto alle altre componenti dell'attività e il non essere soltanto una componente necessaria dell'attività stessa ma, piuttosto, il risultato della prestazione offerta al cliente;

tenuto conto che dall'esame della visura allegata risulta che l'attività esercitata da [REDACTED] si sostanzia nella prestazione di attività a favore di imprese del settore edile e di costruzione;

osservato, dunque, che trattasi tipicamente di attività imprenditoriale, rispetto alla quale il ricorrente non ha né dedotto né provato il carattere intellettuale della prestazione;

rammentato, per le ragioni sopra indicate, che il dato dell'assenza dell'organizzazione, che il ricorrente ha invocato, seppur peraltro senza assumerne l'avvenuta dimostrazione, è pertanto del tutto irrilevante;

ritenuto per le ragioni che precedono che la domanda di apertura della liquidazione controllata sia inammissibile;

p.q.m.

dichiara inammissibile la domanda di apertura di apertura della liquidazione controllata del patrimonio di [REDACTED]

Si comunichi.

Bergamo, così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.

Il giudice estensore

dott.ssa Angela Randazzo

Il Presidente

dott. Vincenzo Domenico Scibetta